# COMUNE DI CIBIANA DI CADORE PROVINCIA DI BELLUNO

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 11.05.2015

# -REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1 - Oggetto del Regolamento di polizia rurale

Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la conservazione e l'incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse della loro tutela; il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei rivi, dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio, il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico tra i quali sono ricompresi i fabbricati delle ex malghe comunali, così come elencati dal successivo art. 5.

# Art. 2- Organi preposti all'espletamento del servizio

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati agli agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve, al riguardo, le competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione, nell'ambito delle rispettive mansioni.

#### Art. 3 - Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco e i funzionari comunali, in forza delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, possono emettere ordinanze e/o altri provvedimenti e atti nella materia riguardante il presente regolamento, finalizzati alla eliminazione delle cause e delle situazioni che danno luogo alle relative violazioni e per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare, le ordinanze in parola devono contenere, oltre all'indicazione delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo che viene assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre alle altre indicazioni previste per legge (es: autorità cui rivolgersi per l'opposizione).

#### TITOLO H NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

# Capo I: del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

# Art. 4 - Divieto d'ingresso e di occupazione fondi pubblici e privati

E' proibito entrare e passare abusivamente attraverso i fondi altrui, pubblici o privati, anche se non muniti di recinti e ripari di cui all'art. 637 del C.P. salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C., eccetto il passaggio su strade, viottoli o sentieri destinati o adibiti al pubblici transito.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge, per contratto o in forza di un permesso, ovvero gli aventi diritto al passaggio su fondi privati, per legge o per servitù legittimamente acquisite o in forza di permesso temporaneo del proprietario e/o del conduttore debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma, ed i limiti consentiti della legge, dalla servitù e dal permesso temporaneo.

Il transito sulla viabilità silvo-pastorale, così come definita dalla LR 14 del 31 marzo 1992, e successive modificazioni o/o integrazioni, è normato dalla LR 14/1992 stessa.

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sui fondi altrui e su quelli di proprietà pubblica.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e di aree agro-silvo-pastorali.

# Art. 5 - Divieto di occupazione di manufatti e fabbricati rurali pubblici e privati

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi titolari.

In particolare è vietato l'utilizzo per pernottamenti abusivi dei seguenti fabbricati rurali (ex malghe) di proprietà comunale:

# - CASERA COPADA ALTA - CASERA LE RONCE - CASERA LE FRATTE

Detti fabbricati possono essere utilizzati esclusivamente come punti di sosta e di emergenza o di ristoro temporaneo, mentre i pernottamenti sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

L'utilizzo dei fabbricati rurali di proprietà pubblica eventualmente soggetti ad uso civico è prioritariamente riservato ai cittadini residenti nel Comune di Cibiana di Cadore. Per la dimostrazione di tale priorità è sufficiente l'esibizione di un documento d'identità. Sui fabbricati eventualmente interessati da uso civico, sarà posta, a cura dell'Amministrazione Comunale, adeguata segnaletica, dichiarante la classificazione dell'immobile ed eventuali ulteriori restrizioni d'uso riferite ai non residenti.

L'esercizio della caccia e della pesca e l'attività di raccolta funghi vengono disciplinati dalle vigenti norme statali e regionali che regolano le materie. Sono fatte salve le attività diverse regolate dalle leggi specifiche e le consuetudini locali.

# Art. 6 - Sosta degli automezzi e dei mezzi da campeggio

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate e sulle piazzole con fondo sterrato che si trovano ai bordi delle strade di montagna, purché non siano di intralcio alla circolazione.

Sulle aree pubbliche di tutto il territorio del Comune è vietata la sosta ai fini di campeggio di caravan e di autocaravan, nonché il montaggio di tende e simili equipaggiamenti. Sono esclusi dal divieto i campeggi a fini sociali e/istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi ovvero autorizzati dal Comune.

#### Art. 7 - Recinzioni

Per la recinzione in generale e di aree agricole in particolare, con o senza infrastrutture presenti, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, in conformità alle norme di attuazione al regolamento edilizio del P.R.G. comunale.

In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, il Servizio di Polizia Locale eseguirà gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali, trasmettendoli al Sindaco per quanto di competenza. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base delle N.T.A. e del Regolamento edilizio comunale, procederà all'emissione di apposita Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi della L.47/85 e s.m. e i. e della L.R. 61/85 e s.m. ed i., provvedendo anche all'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi salva richiesta di sanatoria e quanto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.

# Capo II: dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.

# Art.8 - Accensione di fuochi e altre attività pericolose.

Chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo o disturbo ad abitazioni, stalle, fienili, pagliai e simili ed alle persone o animali che in essi vivono ed operano; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

E' vietato accendere stoppie e altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (comunali, provinciali ecc.) ed in pieno campo per evitare che il fumo prodotto dalla combustione riduca ed impedisca la visibilità al transito sulla strada; sarà consentito solo a distanza tale che non pregiudichi la buona visibilità su detta strada.

E' in ogni caso vietato bruciare all'aperto materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche.

S'intendono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari nazionali, regionali, comunali e comunitarie che disciplinino la materia in maniera più specifica e restrittiva.

E' facoltà ed obbligo del Sindaco l'emissione di apposite ordinanze limitanti l'accensione di fuochi o l'utilizzo di strumenti pirotecnici in casi di particolare rischio di incendi.

# Capo III: disciplina dello spandimento su terreno dei liquami

#### Art. 9 - Cautele

Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le cautele necessarie ed evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.

Nel caso di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

# Art.10 - Definizione di terreno e di suolo non adibito ad uso agricolo

Per terreno agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente, utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde.

Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1 fatte salve le destinazioni che potranno essere definite dalla programmazione agricola del territorio.

#### Art.11 - Definizioni dello spandimento sul terreno

Possono essere ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili come da legge regionale di riferimento o autorizzate ai sensi delle leggi in materia.

L'assimilabilità è stabilità in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quali-quantitative dei liquami stessi. Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento all'organo territorialmente competente.

#### Art.12 - Divieto di spandimento

Lo spandimento dei liquami è vietato:

- a) sul suolo non adibito ad uso agricolo:
- b) nelle aree di rispetto dell'abitato previste dagli strumenti urbanistici;
- c) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 200 metri;
- d) nelle aree ove le falde idriche interessano la stato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di m 1,50 dal piano di campagna;
- e) nelle aree di distanza inferiore a m. 1,50 dai corpi idrici superficiali con portata media annua superiore a 2 metri cubi al secondo;
- f) nelle aree con pendenze superiori a 50% fatte salve le superfici di pertinenza alle malghe;
- g) nelle aree franose e geologicamente instabili:
- h) nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.

E' infine vietato sui terreni a coltivazione agricola e di piccoli frutti in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

#### Art.13 - Concimaie

Tutte le stalle, ad eccezione di quelle a stabulazione libera, devono essere fornite di concimaia che deve essere costruita a regola d'arte e d'igiene, con canale raccoglitore affluente nel pozzo nero a pareti e fondo impermeabile per la tenuta dei liquidi scolati. Chiunque tenga in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia per il deposito del letame e a conservare la stessa in perfetto stato di funzionamento. Sono da rispettare, in ogni caso, le disposizioni contenute nello strumento urbanistico in vigore nel Comune di Cibiana di Cadore e la normativa superiore.

Il trasporto del letame dovrà avvenire in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione.

Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti dovrà essere fatto con sistemi idonei ed inodori, con disinfezione, prima le nove antimeridiane e dopo le diciannove.

# Capo IV: obblighi di cautela e di manutenzione aree prative

#### Art.14 - Manutenzione aree prative

I proprietari, i conduttori e detentori comunque legittimati, di aree prative, site all'interno del centro abitato e comunque in quelle finitime a fabbricati ad uso abitazione ed alle loro pertinenze e in quelle classificate "verde privato" – Art. 30 N.T.A. del P.R.G. devono mantenere le medesime costantemente in perfetto stato di manutenzione e di cura tramite pascolo o minimo due sfalci annuali da effettuarsi il primo entro il 30 giugno e il secondo entro il 30 luglio, al fine di scongiurare l'insediarsi ed il proliferare di insetti, di ratti o di altri animali dannosi per la salute pubblica, oltreché il pericolo di incendi.

In caso di inadempienza, l'Organo Comunale preposto emetterà apposita ordinanza con le prescrizioni e la tempistica di attuazione delle stesse. In caso di ulteriore inerzia, l'Amministrazione Comunale provvederà, in proprio o tramite terzi, alla pulizia o allo sfalcio dell'area interessata, addebitandone i relativi costi al trasgressore.

#### TITOLO III NORME RELATIVE AL PASCOLO.

# Capo I: del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali

#### Art. 15 - Norme generali

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, devono osservarsi le norme vigenti in materia e di Polizia Forestale. E' comunque sempre vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo che non venga arrecato danno ai fondi vicini e molestia ai cittadini.

Il pascolo, durante le ore di notte, è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare danni che, per la sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

I pastori, i caprai ed i malgari, entro due giorni dal loro arrivo in Comune, devono denunciare al competente Ufficio comunale il fondo in cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento per il pascolo, il personale alla loro dipendenza nonché il numero dei capi di bestiame. Il Sindaco, accertata la disponibilità di pascolo, conferma l'introduzione del bestiame ove non ostino motivi di polizia veterinaria e salva la relativa normativa in materia.

## Art. 16 - Divieto di pascolo su fondi privati

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso iscritto (art. 636 C.P.).

# Art. 17 - Divieto di pascolo su fondi pubblici

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata formalmente individuata e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali.

In ogni caso deve essere richiesto preventiva autorizzazione al Comune di Cibiana di Cadore.

# Capo II: spostamento degli animali - pascolo vagante

#### Art.18 - Conduzione del bestiame in transito

I proprietari ed i conduttori di mandrie o di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma pertinente, particolarmente in materia di igiene, di polizia veterinaria. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Cibiana di Cadore deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni fatte al bestiame e l'immunità degli animali medesimi da malattie infettive.

I pastori delle mandrie e delle greggi devono comunicare al Comune di Cibiana di Cadore la data del passaggio e il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che saranno effettuati.

Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei e durante la notte devono essere preceduti e seguiti con opportuni mezzi luminosi.

# Art.19 - Conduzione del bestiame lungo le strade

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

Quanto sopra anche in riferimento alle norme sanitarie ed al Codice della Strada e regolamenti attuativi,

#### Capo III: del bestiame.

#### Art.20 - Obblighi di comunicazione

Coloro che nel Comune concedano ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso all'arrivo delle medesime.

#### TITOLO IV NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

#### Capo I: del trattamento degli animali

#### Art.21 - Obbligo di denuncia

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco.

La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 246 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

#### Art.22 - Divieti

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci ecc. Solo nel caso in cui gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura sarà fatta domanda all'Ufficio Provinciale della caccia a all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli ove оссогта, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle leggi.

### TITOLO V NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE.

# Art.23 - Taglio e asporto di legna e legname, raccolta funghi

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

Per il prelievo di legna nei boschi comunali e per la concessione di legname d'opera negli stessi va fatta richiesta al Comune almeno un mese prima.

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario, ovvero dell'Organo Comunale preposto per la proprietà pubblica nel rispetto della regolamentazione in materia e fatti salvi gli usi e consuetudini locali.

I tagli devono comunque sottostare alla normativa superiore vigente.

La raccolta dei funghi epigei è disciplinata dallo specifico regolamento dell'Unione Montana della Valle del Boite "Normativa per la raccolta dei funghi" in base alla Legge Regione Veneto n° 23 del 19 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art.24 - Protezione piante di pregio

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

#### TITOLO VI ACQUE E STRADE

#### Art.25 - Rispetto delle acque pubbliche

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavorare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle sorgenti e delle condutture di uso pubblico e private.

E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati, materiali putridi o sostanze inquinanti.

In materia deve comunque essere rispettato quanto previsto da leggi e da regolamenti specifici.

I fabbricati devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua o comunque in apposite condotte per sole acque meteoriche, in modo da evitare danni alle persone, alle strade e ai fondi attigui. Di norma é vietato immettere acque piovane nella rete fognaria comunale. Si rimanda e fatto salvo, al riguardo, le prescrizioni e previsioni del regolamento di fognatura dell'Autorità Competente in materia.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.

Per le situazioni esistenti allo stato di approvazione del presente regolamento e che contrastano con esso, sarà emessa dal Sindaco apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme di cui al regolamento di fognatura e alle altre disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

#### Art.26 - Canali, fossi e corsi d'acqua

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. Sono pure vietate le nuove piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso. Per la vegetazione spontanea esistente in alveo, ogni valutazione attinente la sua manutenzione, l'eventuale espianto o latro, verrà rimessa al parere del Competente Organo Regionale o Forestale.

A norma dell'art. 132 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

I fossi di scolo su suolo privato, situati lungo le strade di qualsiasi specie, dovranno essere convenientemente spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. Il materiale che risulta dalla spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro il termine massimo di sette giorni. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore.

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatori, fatte salve le concessioni autorizzate.

Ai fini della prevenzione dei dissesti idrogeologici e della difesa del suolo, è fatto obbligo ai proprietari, singoli o consorziati, dei fondi attraversati da rii, ruscelli, rigagnoli, canali di scolo e di sgrondo e simili, di mantenere gli stessi in stato di efficienza e costantemente sgombri da qualsiasi materiale, in modo da consentire permanentemente il regolare e libero corso delle acque.

I proprietari, singoli o consorziati e gli utenti di canali naturali o artificiali, sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Sono vietate le derivazioni abusive, la posa di tronchi di albero di qualunque altro mezzo che impedisca il libero deflusso delle acque.

#### Art. 27 - Integrità delle aree e dei fossi stradali

E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali di fare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buon stato delle strade e dei manufatti.

I proprietari e affittuari di fondi agricoli che, per motivi di lavoro imbrattano con fango, terra e detriti le strade comunali, vicinali e consorziali, sono tenuti a ripulire e a rimuovere quanto lasciato dalle macchine agricole.

# Art. 28 - Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche.

Sulle strade pubbliche di pertinenza del Comune è vietato transitare con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione del Comune rilasciata preventivamente e previo deposito di congrua cauzione.

E' vietato, sulle strade pubbliche, comunque denominate:

- condurre a strascico legname o altro materiale, di qualunque sorta e dimensioni;
- circolare con mezzi cingolati sprovvisti di copricingoli.

Senza il preventivo nulla-osta comunale è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

# Art. 29 - Manutenzione dei terreni prospicienti le strade pubbliche - Distanze di rispetto- Doveri dei frontisti

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere a danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il ciglio della strada. Essi devono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria viabilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo provvedere all'immediata pulizia del piano stradale o delle cunette.

Le strade vicinali, sulle quali può, in ogni caso, intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati a realizzare, almeno in uno dei lati, una cunetta o un fosso, provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare rapido deflusso delle acque meteoriche.

Ai lati delle strade di pubblico utilizzo, comunali, silvo-pastorali o vicinali, fatte salve le prescrizioni del Piano Regolatore Generale, è vietato l'impianto di alberi a distanza del ciglio carreggiata, ossia tre metri per gli alberi ad alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto e un metro le siepi che si recidono periodicamente.

Ai lati delle strade di cui al comma precedente sono vietate le recinzioni non autorizzate, secondo le norme del Piano regolatore Generale. Sono comunque vietate le recinzioni e comunque qualunque altro ostacolo o delimitazione posti a meno di un metro dal ciglio della carreggiata.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme indicate in materia dal Regolamento Edilizio, Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

#### TITOLO VII NORME RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI E ALL USO DI FERTILIZZANTI

#### Art. 30 - Trattamenti fitosanitari

I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati, e deve essere sempre adeguatamente segnalata come area sottoposta a trattamento fitosanitario.

L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria; sono vietati i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse, oltre che nelle giornate festive dei mesi di luglio e agosto e nei periodi di fioritura.

E' vietata l'irrorazione di prodotti fitosanitari con atomizzatori a motore (di potenza superiore ai 5 Hp) a una distanza inferiore ai 150 metri da abitazioni, scuole, ospedali, asili, case di soggiorno per anziani o altre strutture pubbliche, da ricoveri animali oltre che da spazi aperti di pubblica frequentazione.

E' vietata l'irrorazione di prodotti fitosanitari con atomizzatori a motore (di potenza superiore ai 5 Hp) a una distanza inferiore ai 100 metri da coltivazioni certificate biologiche.

Nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti a una distanza inferiore alle fasce di sicurezza sopra elencate e a meno di 10 metri da confini, dovranno essere adottati metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l' area interessata dovrà comunque essere adeguatamente segnalata come area sottoposta a trattamento fitosanitario .E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto di pozzi e di altre opere di presa del civico acquedotto.

E' vietato lavare le attrezzature agricole utilizzate per i trattamenti di fitosanitari nei centri abitati, lungo le strade o in prossimità di corsi d'acqua.

#### Art.31 - Uso fertilizzanti

L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

Nel caso di somministrazione di materia fecale animale o di altri materiali su campi arati che possano dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall' immediato interramento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

#### TITOLO VIII NORME DI SALVAGUARDIA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI DA MALATTIE E/O PARASSITI

#### Art. 32 - Difesa contro le malattie delle piante

Nel caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

## Art.33 - Denuncia dell'insorgenza di malattie delle piante

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al fine di evitare la propagazione della comparsa di insetti, Nottua, della Piramide del granoturco, della crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

# Art.34 - Trasporto di piante e di porzioni di piante da zone esposte all'infestazione

Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le 15

piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di u n certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

#### Art. 35 - Collocamento di esche avvelenate

È severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, tale divieto si applica, altresl, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

È fatto obbligo a chi è autorizzato a distribuire a fini antiparassitari esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibili la scritta Esche avvelenate o simili.

#### Art. 36 - Esercizio dell'apicoltura

I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute, entro il 30 novembre di ogni anno, come previsto dalla L.R. n. 23/94, specificando se si tratti di alveari stanziali o nomadi.

I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono essere iscritti all'Anagrafe apistica nazionale secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4 dicembre 2009 e s.m.i.

Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale e dal codice identificativo attribuito all'atto della registrazione all'Anagrafe apistica nazionale.

Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni deve essere comunicato al Comune ed alla ULSS di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dalla ULSS di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell'allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.

Tutti gli apiari o alveari isolati devono essere identificati, come previsto per legge, con apposito cartello identificativo univoco recante i codici attribuiti all'Apicoltore. Nel caso di apiari o alveari nomadi devono inoltre essere riportate le generalità dell'Apicoltore, un suo recapito, la sede intesa come l'attuale localizzazione degli apiari ed il numero degli alveari presenti.

Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve l'indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato di inseguirli nel corso di due giorni, il proprietario del fondo può prendere tali sciami e ritenerli.

Tutti gli alveari nomadi situati sul territorio comunale devono essere ritirati annualmente entro il 15 luglio. Il trattamento estivo per la profilassi antivarroatosi deve essere tempestivamente eseguito entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno mentre quello invernale entro il 31 dicembre.

#### Art. 37 - Derattizzazione

Le attività di derattizzazione possono essere effettuate secondo le prescrizioni della normativa vigente.

## Art. 38 - Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli stessi.

E parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene, salvo casi di particolari disposti dalla competente autorità.

# Art. 39 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

I proprietari e detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

I proprietari e possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a. isolare gli animali ammalati:
- b. accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- c. non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;
- d. evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d acqua;

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni dell'Autorità competente.

#### Art. 40 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Locale o ai Servizi Veterinari territorialmente competenti.

Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

#### Art.41 - Trasporto di animali in posizioni scomode

Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente areati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

#### Art.42 - Maltrattamento di animali

Il maltrattamento di animali è sanzionato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### Art.43 - Detenzione di animali

La detenzione di animali di qualunque genere, è consentita a condizione che non rechino disturbo alle abitazioni circostanti.

In ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le disposizioni prescritte dall'ULLS e delle altre autorità competenti e conformarsi, per la loro ubicazione, alle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico Comunale.

#### Art.44 - Custodia dei cani

E' vietata la libera circolazione dei cani, gli stessi dovranno essere tenuti in luoghi recintati da cui non possano uscire, ovvero legati a catena oppure condotti a guinzaglio. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti dell'ULLS a spese del proprietario. Sono esclusi dalla presente norma i cani da pastore, quando siano adibiti alla custodia del bestiame o del gregge, ed i cani da caccia nel periodo di apertura della caccia o nelle zone di addestramento purché preventivamente tabellate.

#### Art.45 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.

#### TITOLO VIII SANZIONI

#### Art.46 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme dei presente regolamento sono accertate dagli agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni non costituenti reato e per le quali non è prevista sanzione dalla norma violata, dal presente regolamento a dalle norme vigenti, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

Si applicano le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n, 689.

# Art.47 - Riduzione in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il competente Organo Comunale può ordinare la messa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio è a spese dei trasgressori o degli interessati.

#### Art.48 - Violazione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco ovvero da altro competente Organo Comunale, a norma del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi a regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 50,00 a euro 500,00.

#### Art.49 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono e furono destinate a commettere l'infrazione e debbano procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689.

Tutte le spese saranno poste a carico del trasgressore.

#### Art.50 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la concessione o l'autorizzazione in possesso del trasgressore verrà sospesa nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni riparazioni a ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

#### Art.51 - Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, resta fermo ed impregiudicato il diritto del Comune all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti e l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione di eventuale pagamento in forma ridotta alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

#### TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art.52 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore conformemente alle previsioni statutarie ed esso abroga e sostituisce tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.